

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

17/01/2019, n. 74

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato da:

Direttore amministrativo

Direttore sanitario

Direttore dei servizi socio-sanitari F.F.

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. Gerardo Favaretto

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE, AUTORIZZAZIONE E FORNITURA DEI DISPOSITIVI PROTESICI PER I CITTADINI DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE, AUTORIZZAZIONE E FORNITURA DEI DISPOSITIVI PROTESICI PER I CITTADINI DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.

Il Direttore proponente, Dott. Fiorenzo Roma, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, responsabile del Procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, d'intesa con i Direttori delle U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa e con i Direttori dei Distretti, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

la Legge Regionale n. 25 del 25.10.2016 *“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale venete denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero”*. *Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”* ha ridefinito (art. 14) l'assetto organizzativo delle Aziende Ulss, prevedendo la modifica della denominazione dell'Ulss n. 9 Treviso in Azienda Ulss 2 Marca trevigiana e che quest'ultima incorporasse le sopresse Aziende Ulss n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo, con conseguente relativa estensione territoriale corrispondente a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 25.01.2018 veniva adottato l'Atto Aziendale dell'Ulss 2 Marca trevigiana, già approvato con Decreto n. 155 del 29.12.2017 del Direttore Area Sanità e Sociale;

con il D.P.C.M. 12.01.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.03.17, venivano definiti ed aggiornati il livelli essenziali di assistenza, compresi quelli riguardanti l'assistenza protesica, normata *ex novo* dagli artt. 17, 18 e 19 del D.P.C.M. predetto e dai relativi Allegati nn. 5 (Nomenclatore dei dispositivi protesici) e 12 (Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica);

a seguito della costituzione dell'Ulss n. 2 Marca trevigiana e dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 12.01.2017, veniva istituito il Tavolo di lavoro aziendale sull'assistenza protesica, il quale condivideva la predisposizione del Regolamento allegato, per uniformare sia le procedure dell'Azienda, sia la denominazione dell'Ufficio competente in materia di assistenza protesica.

Pertanto si propone:

- di denominare “Ufficio Assistenza Protesica” (U.A.P.) l'Ufficio che gestisce la materia dell'assistenza protesica;
- di adottare il “Regolamento dell’Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017” (All. n. 1), che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente tutti i Regolamenti approvati precedentemente in materia dalle ex Ulss nn. 7, 8 e 9, con eccezione delle eventuali parti concernenti gli elenchi dei medici specialisti competenti ad effettuare le prescrizioni dei rinnovi, che rimarranno in vigore fino alla determinazione regionale dei medici specialisti competenti a prescrivere.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la suesposta relazione;

condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del su citato
Direttore proponente;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

1. di denominare “Ufficio Assistenza Protesica” (U.A.P.) l'Ufficio che gestisce la materia dell'assistenza protesica;
2. di adottare il “Regolamento dell’Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017” (All. n. 1), che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente tutti i Regolamenti approvati precedentemente in materia dalle ex Ulss nn. 7, 8 e 9, con eccezione delle eventuali parti concernenti gli elenchi dei medici specialisti competenti ad effettuare le prescrizioni dei rinnovi, che rimarranno in vigore fino alla determinazione regionale dei medici specialisti competenti a prescrivere;
4. di dare atto che tale approvazione non comporta alcun onere a carico dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana.

Allegato n. 1 adottato con Deliberazione del Direttore Generale nr. _____

**REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE, AUTORIZZAZIONE
E FORNITURA DEI DISPOSITIVI PROTESICI PER I CITTADINI DELL'AZIENDA ULSS
N. 2 MARCA TREVIGIANA**

Premessa

Il presente Regolamento integra la normativa sull'assistenza protesica prevista dagli articoli 17, 18 e 19 del D.P.C.M. 12.01.17 e dai relativi allegati nn. 5 e 12, concernenti il processo di erogazione dei dispositivi protesici, chiarendone e precisandone i contenuti e le procedure.

Tale Regolamento si applica, nelle more di un Regolamento regionale e/o di disposizioni nazionali e/o regionali diverse, per l'erogazione dei dispositivi protesici di cui all'Elenco 1 del D.M. 332/99 e degli Elenchi 2A e 2B del D.P.C.M. 12.01.17, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. nr. 1303 del 16.08.17.

Art. 1) Aventi diritto (art. 18 D.P.C.M. 12.01.17)

Premesso che l'art. 18 del D.P.C.M. 12.01.17 ha ad oggetto i “*Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica*”, in riferimento agli aventi diritto si specifica quanto segue.

A) Assistiti invalidi, con cecità, ipovedenti gravi, sordi [art. 18, comma 1, lettere a) e d)]

L'Ufficio Assistenza Protesica dà il diniego alla fornitura se manca il verbale d'invalidità e/o se manca la correlazione tra le menomazioni del verbale d'invalidità e il dispositivo protesico richiesto, previo avviso per vie brevi all'assistito.

B) Minori [art. 18, comma 1, lett. b)]

- In caso di omissione, da parte del prescrittore, dell'attestazione della necessità di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente, l'Ufficio Assistenza Protesica chiude la pratica con il diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici previsti dalla normativa. Se l'attestazione non risulta chiara rispetto al dettame normativo, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede al prescrittore di effettuare i relativi chiarimenti entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi ai familiari dell'assistito.

C) Aventi diritto con gravissime patologie evolutive o degenerative [art. 18, comma 1, lett. c)]

- Non è necessaria l'istanza di aggravamento, ma occorre che il prescrittore relazioni che le menomazioni insorte siano state determinate da gravissime patologie evolutive o degenerative. In caso di omissione della relazione, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede al prescrittore di effettuarla entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

D) Istanti in attesa di accertamento [art. 18, comma 1, lett. e)]

- In assenza dell'istanza di accertamento/aggravamento dell'invalidità, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede all'assistito di presentarla all'INPS entro 10 giorni lavorativi, scaduti inutilmente i quali chiude la pratica con diniego alla fornitura, previo avviso per vie brevi all'assistito, per mancanza dei requisiti clinici e giuridici previsti dalla normativa.

- In caso di omissione, da parte del prescrittore, dell'attestazione motivata della necessità e dell'urgenza, l'Ufficio Assistenza Protesica chiude la pratica con il diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici previsti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

E) Assistiti ricoverati [art. 18, comma 1, lett. f)]

1. La certificazione dei quattro requisiti previsti dall'articolo in questione (menomazione grave e permanente, necessità e urgenza prima della dimissione) può essere effettuata anche dal prescrittore specialista che non sia responsabile dell'U.O.

2. L'Ufficio Assistenza Protesica dà il diniego alla fornitura se il prescrittore non certifica nessuno dei quattro requisiti suddetti.

3. In caso di omissione, da parte del prescrittore, della certificazione da uno a tre dei requisiti su citati, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede allo stesso di integrarla entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

4. In presenza della certificazione dei quattro requisiti su menzionati, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede all'assistito (o familiari/tutori/curatori/caregivers) di presentare l'istanza di accertamento dell'invalidità entro 10 giorni lavorativi, qualora non risulti sia stata già presentata, scaduti inutilmente i quali chiude la pratica con diniego alla fornitura, previo avviso per vie brevi all'assistito, per mancanza dei requisiti clinici e giuridici previsti dalla normativa.

F) Specifiche categorie di assistiti aventi diritto (art. 18 , comma 1, lett. g)]

- Si precisa che per gli assistiti elencati nell'articolo 18, comma 1, lett. g), non occorre l'invalidità per l'erogazione dei dispositivi protesici correlati alle menomazioni ivi specificate.

G) Assistiti con malattia rara [art. 18, comma 1, lett. h)]

1. Non è necessaria l'invalidità.

2. Il prescrittore deve:

- attestare che l'assistito è affetto da malattia rara ed indicarne il nome esatto e il relativo codice di esenzione;

- attestare che vi sia relazione tra i dispositivi protesici prescritti e le menomazioni correlate alla malattia rara dell'assistito. In assenza di tale attestazione l'Ufficio Assistenza Protesica chiede al prescrittore di effettuarla entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

Le prescrizioni di dispositivi protesici per i quali gli assistiti dovessero partecipare alla spesa in base alla normativa sull'assistenza protesica (es. differenza dei costi dei dispositivi protesici "riconducibili" di cui all'art. 17, comma 5, D.P.C.M. 12.01.17; differenza dei costi dei dispositivi protesici dell'Elenco 1 rispetto alle relative tariffe massime; dispositivi protesici di riserva non concedibili ex art. 18, comma 5, D.P.C.M. 12.01.17; dispositivi protesici alternativi tra loro; ecc.), devono essere effettuate attraverso i Centri Accreditati dalla Regione per le malattie rare e seguono il relativo percorso, diverso da quello dell'assistenza protesica.

H) Assistiti con grave disabilità transitoria (art. 18, comma 3)

1. La disposizione concerne soltanto gli ausili dell'Elenco 2B.

2. Il prescrittore deve:

- attestare la grave disabilità transitoria; in caso di omissione da parte del prescrittore della predetta attestazione, l'Ufficio Assistenza Protesica dà il diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici previsti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito;

- specificare e motivare la grave disabilità transitoria, nonché precisare se trattasi di regime di ospedalizzazione domiciliare o di dimissioni protette o di assistenza domiciliare integrata; in assenza di quanto sopra l'Ufficio Assistenza Protesica chiede al prescrittore di effettuare l'integrazione entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

- precisare i giorni di utilizzo, con il limite massimo di 60 giorni.

3. L'eventuale proroga della fornitura dev'essere prescritta per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni. In assenza di prescrizione della proroga l'Ufficio Assistenza Protesica procederà al ritiro dell'ausilio.

D) Assistiti ricoverati fuori territorio (art. 18, comma 4)

In caso di omissione, da parte del prescrittore, dei motivi di necessità e d'urgenza, l'Ufficio Assistenza Protesica dà il diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

Art. 2) Piano riabilitativo-assistenziale individuale e prescrizione (art. 1, commi 2-9 dell'Allegato 12 del D.P.C.M. 12.01.17)

A) Requisiti delle prescrizioni la cui assenza comporta la loro non presa in carico

L'Ufficio Assistenza Protesica non prende in carico le prescrizioni:

- effettuate da medici non specialisti, salvo deroghe regionali e/o aziendali in caso di rinnovi;
- effettuate da medici specialisti che non sono in possesso di specifiche competenze per il dispositivo protesico prescritto, salvo deroghe regionali e/o aziendali in caso di rinnovi;
- cartacee senza timbro e senza firma in originale. In caso di prescrizioni cartacee urgenti anticipate via fax o per e-mail, l'Ufficio Assistenza Protesica le prende in carico, istruendole, ma procede all'autorizzazione soltanto dopo la ricezione della prescrizione cartacea originale. L'unica eccezione è prevista espressamente dall'art. 18, comma 4, del D.P.C.M. 12.01.17, che stabilisce che le prescrizioni effettuate, per motivi di necessità ed urgenza, a favore di assistiti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate fuori dal territorio dell'Ulss di residenza, devono essere autorizzate tempestivamente anche se inviate per via telematica, quindi senza attendere la prescrizione originale, che in ogni caso il prescrittore dovrà inoltrare all'Ufficio Assistenza Protesica appena possibile.

B) Requisiti delle prescrizioni la cui assenza o incompletezza comporta richieste d'integrazione

Il prescrittore deve riportare nella prescrizione:

- tutti i requisiti di cui all'art. 1, commi 3-8 (es. patologia/lesione; diagnosi; esiti attesi; tipologia ed identificazione del dispositivo protesico, con relativi codici ISO, anche quando trattasi di dispositivi "riconducibili"; la gravissima disabilità se trattasi di dispositivi "extratariffario", ecc.);
- la condizione di invalidità riconosciuta oppure di istante in attesa di riconoscimento di invalidità;
- la data.

In assenza delle attestazioni di cui sopra, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede al prescrittore di effettuarle entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un

diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

Se il prescrittore ritiene che una prescrizione sia urgente, deve attestarlo espressamente e motivare l'urgenza: si precisa che il motivo dell'urgenza non coincide con il motivo clinico per cui il prescrittore ritiene di prescrivere il dispositivo protesico e neppure con la funzione di quest'ultimo, ma con il motivo per cui è necessario che il dispositivo protesico sia consegnato in tempi rapidi all'assistito.

Art. 3) Autorizzazione (art. 1, comma 10, dell'Allegato 12 del D.P.C.M. 12.01.17)

A) Principio della residenza

L'Ufficio Assistenza Protesica prende in carico, istruisce ed autorizza esclusivamente le prescrizioni degli assistiti residenti nell'ambito del territorio dell'Ulss 2 Marca trevigiana.

L'unica eccezione al principio di residenza è rappresentato dalla presa in carico delle prescrizioni a favore di assistiti stranieri iscritti al S.S.N. che hanno effettiva dimora sul territorio dell'Ulss 2 Marca trevigiana, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 394 del 31.08.1999, così come richiamato dall'art. 62 del D.P.C.M. 12.01.2017.

B) Tempi massimi di autorizzazione

In assenza di tempi massimi di autorizzazione fissati dalla Regione, le prescrizioni devono essere autorizzate entro 5 giorni lavorativi dal giorno della loro presa in carico, al netto dei giorni di sospensione della pratica derivanti dalle eventuali richieste di integrazione e/o da altri motivi.

In caso di prescrizioni urgenti, le relative autorizzazioni devono essere effettuate entro 2 giorni lavorativi dalla loro presa in carico, al netto dei giorni di sospensione della pratica derivanti dalle eventuali richieste di integrazione e/o da altri motivi.

Qualora la Regione dovesse fissare termini di autorizzazione diversi, i presenti termini del Regolamento si riterranno automaticamente sostituiti da quelli regionali.

Art. 4) Erogazione e fatturazione (art. 1, comma 11, dell'Allegato 12 del D.P.C.M. 12.01.17)

A) Consegne

- Le consegne vengono effettuate esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Ulss 2 Marca trevigiana.

- Premesso che i fornitori aziendali non sono obbligati ad effettuare consegne fuori dal territorio dell'Ulss 2 di residenza, in caso di loro disponibilità ad effettuarle, i relativi costi, se superiori a quelli stabiliti dai contratti d'appalto vigenti, sono a carico degli assistiti.

B) Documentazione necessaria per liquidazione fatture

- In caso di fornitura di:

- dispositivi protesici degli Elenchi 1 e 2A,
- ausili dell'Elenco 2B per i quali sia stata richiesta una prestazione di adattamento e personalizzazione da parte del professionista sanitario abilitato,
- dispositivi protesici di cui all'art. 17, comma 5 (“riconducibili”), e all'art. 18, comma 8 (“extratariffario”), del D.P.C.M. 12.01.17 su misura e/o per i quali sia stata richiesta una prestazione di adattamento e personalizzazione da parte del professionista sanitario abilitato,

L'Ufficio Assistenza Protesica non procede alla liquidazione delle fatture, sospendendo i relativi termini di decorrenza, alle quali il fornitore non abbia allegato il relativo documento attestante l'avvenuta consegna, sottoscritto dagli assistiti (o dai famigliari o da altri soggetti in nome e per conto degli assistiti), e le relative certificazioni di congruità attestanti la rispondenza dei dispositivi alle prescrizioni mediche autorizzate, il loro perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia.

- In caso di fornitura di:

- ausili dell'Elenco 2B, per i quali non sia stata richiesta una prestazione di adattamento e personalizzazione da parte del professionista sanitario abilitato,
- dispositivi protesici di cui all'art. 17, comma 5 (“riconducibili”), e all'art. 18, comma 8 (“extratariffario”) del D.P.C.M. 12.01.17, non su misura e/o prescritti in assenza di adattamento e/o personalizzazione da parte del professionista sanitario abilitato,

L'Ufficio Assistenza Protesica non procede alla liquidazione delle fatture, sospendendo i relativi termini di decorrenza, alle quali il fornitore non abbia allegato il relativo documento attestante l'avvenuta consegna, sottoscritto dagli assistiti (o dai famigliari o da altri soggetti in nome e per conto degli assistiti).

- In tutti i casi, l'Ufficio Assistenza Protesica non procede alla liquidazione delle relative fatture in assenza del collaudo positivo dei dispositivi protesici autorizzati e consegnati, quando il collaudo sia previsto dalla normativa.

Art. 5) Protesi di riserva (art. 18, comma 5, D.P.C.M. 12.01.17)

- I destinatari della norma sono esclusivamente gli assistiti con amputazione d'arto.

- I dispositivi protesici oggetto della norma sono soltanto le protesi aventi tra loro una funzione uguale od omogenea, con esclusione degli ausili e delle ortesi.

- L'Ufficio Assistenza Protesica non concede deroghe, nemmeno nel caso di prescrizioni di rinnovo di forniture di riserva che siano state concesse in deroga prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6) “Riconducibili” (art. 17, comma 5, D.P.C.M. 12.01.17)

- L'Ufficio Assistenza Protesica non concede deroghe sulla differenza della tariffa e/o del prezzo a carico degli assistiti.

- In caso di omissione della motivazione da parte del prescrittore, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede allo stesso di redigerla entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

Art. 7) “Extratarriffario” (art. 18, comma 8, D.P.C.M. 12.01.17)

Il prescrittore deve attestare e specificare la gravissima disabilità, nonché motivare la richiesta del dispositivo protesico: in caso di omissione di quanto sopra da parte del prescrittore, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede tempestivamente allo stesso di valutare la sussistenza della gravissima disabilità e, in caso affermativo, di specificarla e di motivare la richiesta del dispositivo protesico entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

Art. 8) Proprietà degli ausili (art. 18, comma 9, D.P.C.M. 12.01.17)

Stante il quadro normativo in materia di cessione in proprietà o in comodato dei dispositivi di assistenza protesica, nelle more di eventuali e diverse decisioni regionali in merito, considerato che l'Azienda ha un servizio di riutilizzo dei dispositivi protesici, si determina quanto segue:

1. Cessione dei dispositivi protesici in comodato agli assistiti.

L'Azienda cede in comodato agli assistiti:

- a) i dispositivi protesici riutilizzabili di cui all'Elenco 1 del D.M. 332/99;
- b) gli ausili riutilizzabili di cui agli Elenchi 2A e 2B dell'Allegato 5 del D.P.C.M. 12.01.17;
- c) i dispositivi protesici riutilizzabili di cui all'art. 17, comma 5 (“riconducibili”), del D.P.C.M. 12.01.17 per i quali l'Azienda si fa carico della spesa in una misura uguale o superiore al 60% dell'importo totale;
- d) i dispositivi protesici riutilizzabili di cui all'art. 18, comma 8 (“extratarriffario”), del D.P.C.M. 12.01.17.

2. Cessione dei dispositivi protesici in proprietà agli assistiti.

L'Azienda cede in proprietà agli assistiti:

- a) i dispositivi protesici non riutilizzabili di cui all'Elenco 1 del D.M. 332/99;
- b) gli ausili non riutilizzabili di cui agli Elenchi 2A e 2B dell'Allegato 5 del D.P.C.M. 12.01.17;
- c) i dispositivi protesici non riutilizzabili di cui all'art. 17, comma 5 (“riconducibili”) e di cui all'art. 18, comma 8 (“extratariffario”), del D.P.C.M. 12.01.17;
- d) i dispositivi protesici riutilizzabili di cui all'art. 17, comma 5 (“riconducibili”), del D.P.C.M. 12.01.17 per i quali gli assistiti partecipano alla spesa in una misura superiore al 40% dell'importo totale.

Gli eventuali interventi di manutenzione e riparazione dei dispositivi protesici ceduti in proprietà agli assistiti sono a carico di questi ultimi se non rientrano nella garanzia e/o se richiesti successivamente alla scadenza della garanzia, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.C.M. 12.01.17 in materia di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni.

Art. 9) Prescrizioni di rinnovo dei dispositivi protesici (art. 18, comma 10, D.P.C.M 12.01.17)

- Premesso che trattasi di rinnovo quando il dispositivo protesico prescritto successivamente ha una funzione uguale od omogenea a quello precedentemente fornito, in caso di prescrizioni di rinnovo dei dispositivi protesici, compresi quelli soggetti ai tempi minimi di rinnovo e quelli richiesti per i minori, i prescrittori devono specificare le seguenti cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18, comma 10, del D.P.C.M. 12.01.17:

- cliniche e/o psicofisiche degli assistiti;
- rottura accidentale o usura dei dispositivi.

In caso di mancata attestazione delle suddette cause da parte del prescrittore, la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

- Il prescrittore deve corredare le cause di cui al su citato art. 18, comma 10, di una relazione in cui siano espletate, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza del dispositivo e la necessità del rinnovo. In caso di omissione della relazione e dell'adeguata motivazione di cui sopra, l'Ufficio Assistenza Protesica chiede al prescrittore di redigerle entro 5 giorni lavorativi, avvisandolo che scaduti tali termini la pratica sarà chiusa con un diniego alla fornitura per mancanza dei requisiti clinici e giuridici stabiliti dalla normativa, previo avviso per vie brevi all'assistito.

- Le prescrizioni di rinnovo dei dispositivi protesici di cui agli Elenchi 2A e 2B, motivati per rottura accidentale o usura, sono soggette alla valutazione dell'Azienda sulla natura del danno, sull'impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione, mediante verifica attraverso tecnici aziendali o di ditte aggiudicatarie dell'appalto di ricondizionamento dei dispositivi protesici.

- In caso di rinnovo per rottura o usura attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, a negligenza e/o a imprudenza nell'utilizzo del dispositivo da parte degli assistiti (o familiari/tutori/curatori/*caregivers*), l'Ufficio Assistenza Protesica dà il diniego alla fornitura. In questi casi l'Ufficio Assistenza Protesica potrà prendere in carico ulteriori prescrizioni soltanto trascorso un periodo di tempo pari ai tempi minimi di rinnovo stabiliti dalla normativa vigente e, qualora quest'ultima non stabilisca tempi minimi di rinnovo, soltanto trascorso un periodo di tempo pari ai tempi minimi di seguito indicati (individuati tramite processo di analogia coi termini minimi di rinnovo presenti nel D.M. 332/99), con decorrenza dalla data della rottura o dell'inutilizzo dovuto ad usura dei dispositivi protesici precedenti:

Dispositivi protesici Elenco 2A D.P.C.M. 12.01.17

- Classe 06: 36 mesi
- Classe: 12: 72 mesi
- Classe 18: 60 mesi
- Classe 22: 48 mesi

Dispositivi protesici Elenco 2B D.P.C.M. 12.01.17

- Classe 04: 60 mesi per materassi e 36 mesi per cuscini
- Classe 06: 36 mesi
- Classe 09: 60 mesi
- Classe 12: 72 mesi
- Classe: 18: 60 mesi
- Classe 22: 48 mesi
- Classe 24: 48 mesi

- L'Ufficio Assistenza Protesica non prende in carico o dà il diniego alle prescrizioni di rinnovo dei dispositivi protesici quando la causa del rinnovo consiste nel loro smarrimento o furto, in quanto trattasi di ipotesi non più previste dalla normativa e attribuibili, salvo eccezioni da comprovare, a negligente custodia dei dispositivi protesici da parte degli assistiti (o di coloro che se ne prendono cura), in applicazione dell'art. 18, comma 9, del D.P.C.M. 12.01.17. Nei casi di diniego l'Ufficio Assistenza Protesica potrà prendere in carico ulteriori prescrizioni soltanto trascorso un periodo di tempo pari ai tempi minimi di rinnovo stabiliti dalla normativa vigente e, qualora quest'ultima non stabilisca tempi minimi di rinnovo, soltanto trascorso un periodo di tempo pari ai tempi minimi su indicati, con decorrenza dalla data dello smarrimento o del furto dei dispositivi protesici precedenti.

In caso di omesso collaudo, quando previsto, dei dispositivi protesici da sostituire, l'Ufficio Assistenza Protesica dà il diniego alla fornitura e potrà prendere in carico ulteriori prescrizioni soltanto trascorso un periodo di tempo pari ai tempi minimi di rinnovo stabiliti dalla normativa vigente e, qualora quest'ultima non stabilisca tempi minimi di rinnovo, soltanto trascorso un periodo di tempo pari ai tempi minimi su indicati, con decorrenza dalla data di presa in carico della prescrizione oggetto del diniego.

Art. 10) Procedure di acquisto dei dispositivi protesici fuori appalto regionale o aziendale

Al fine di rispettare i principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, l'erogazione degli ausili di cui agli Elenchi 2A e 2B, di cui all'art. 17, comma 5 (quando "riconducibili" agli Elenchi 2A e 2B) e di cui all'art. 18, comma 8 ("extratariffario"), del D.P.C.M. 12.01.17, che l'Azienda non eroga già attraverso gare d'appalto regionali o aziendali, è subordinata all'applicazione, da parte dell'Ufficio Assistenza Protesica, della seguente procedura:

- a) verifica dell'eventuale dotazione in magazzino aziendale degli ausili prescritti;
- b) richiesta della migliore offerta, con relativa scheda tecnica, a tre o più ditte tra quelle insistenti sul territorio, secondo un criterio di equa rotazione per categoria di ausili, e con indicazione di un termine entro cui l'offerta deve pervenire; in caso di provata esclusività della fornitura da parte di una sola ditta e di ausili accessori o aggiuntivi ad un ausilio principale, la fornitura è autorizzata rispettivamente alla ditta con l'esclusiva e alla ditta che ha fornito l'ausilio principale;
- c) richiesta al prescrittore della corrispondenza clinica o meno degli ausili oggetto dei preventivi rispetto a quelli prescritti;
- d) autorizzazione alla fornitura alla Ditta che ha presentato il preventivo con l'ausilio clinicamente corrispondente a quello prescritto e con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per i seguenti Codici ISO, considerato che trattasi di ausili tecnologici che tendenzialmente devono essere provati per la loro precisa calibrazione rispetto alle necessità degli assistiti e ad altri eventuali ausili a cui devono essere connessi/aggiunti, il prescrittore può indicare eventualmente la marca e il modello, delle ditte con cui sono stati provati e dei relativi esiti, al fine di agevolare l'esattezza della richiesta delle migliori offerte e di fornire gli ausili confacenti:

- Codici ISO 22.21 Ausili per la comunicazione interpersonale
- Codici ISO 22.24 Telefoni ed ausili per telefonare
- Codici ISO 22.27 Ausili per indicazioni, segnalazioni ed allarmi
- Codici ISO 22.30 Ausili per la lettura

- Codici ISO 22.36 Dispositivi di ingresso per computer
- Codici ISO 22.39 Dispositivi di uscita per computer
- Codici ISO 24.09 Ausili per gestire e controllare dispositivi
- Codici ISO 24.13 Sistemi di controllo a distanza

Art. 11) Lettera di autorizzazione

La lettera di autorizzazione deve contenere:

- la tipologia dei dispositivi protesici prescritti ed autorizzati;
- la ditta autorizzata alla fornitura;
- le informazioni sull'eventuale collaudo;
- l'informazione circa la cessione in proprietà o in comodato dei dispositivi protesici autorizzati, con l'avviso che gli assistiti (o chi se ne prende cura) sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Azienda se e quando gli ausili consegnati loro in comodato non vengano più utilizzati, affinché l'Azienda possa provvedere al relativo ritiro.

Art. 12) Dispositivi protesici per assistiti presso i Centri di Servizi

In applicazione dell'art. 8 dell'Allegato A della D.G.R. nr. 1231 del 14.08.2018 l'Ufficio Assistenza Protesica eroga agli ospiti dei Centri di Servizi con impegnativa di residenzialità, se assistiti aventi diritto ai sensi del D.P.C.M. 12.01.17, soltanto i dispositivi protesici personalizzati e di serie adattati, cioè quei dispositivi protesici che possono essere concretamente utilizzati soltanto dal singolo ospite per i quali sono stati prescritti e che quindi non possono essere utilizzati indifferentemente anche da altri ospiti. Sono a carico dei Centri di Servizi i dispositivi protesici standard/non personalizzati (a titolo di esempio: letti, sponde, ausili per la gestione dell'integrità tessutale, ausili per la deambulazione standard/non personalizzati, carrozzine standard pieghevoli, con telaio rigido o basculanti/non personalizzate, ausili per il sollevamento e per il trasferimento, ausili per evacuazione e per lavarsi, per fare il bagno e la doccia, ecc.).

E' competenza dei prescrittori attestare, previa loro verifica, nell'eventuale prescrizione se gli assistiti ospiti dei Centri di Servizi abbiano o meno l'impegnativa di residenzialità. L'Ufficio Assistenza Protesica non prende in carico prescrizioni senza l'attestazione su citata.

L'Ufficio Assistenza Protesica procede al ritiro dei dispositivi protesici forniti agli ospiti in comodato d'uso, cioè di proprietà dell'Azienda, in caso di cessato utilizzo.

Allegati:

- A) Modello A – Dichiarazione della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile per la fornitura dei dispositivi protesici
- B) Modello B – Dichiarazione sulla differenza dei costi a carico dell'utente dei dispositivi protesici di cui protesici di cui all'art. 17, comma 5, D.P.C.M. 12.01.17

Direzione Amministrativa Territoriale
Ufficio Assistenza Protesica

MODELLO A

**DICHIARAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE PER LA FORNITURA DEI
DISPOSITIVI PROTESICI**

Il/La sottoscritto/a _____

ASSISTITO/A (allegare fotocopia documento d'identità)

oppure

DELEGATO/A DELL'ASSISTITO/A _____, nato/a
a _____ il _____ (allegare delega in originale e fotocopia dei documenti
d'identità dell'assistito/a e del delegato/a)

nato/a a _____ (_____) il _____

residente a _____ (_____) CAP _____

in via/piazza _____ n. _____

tel. _____ e-mail _____

Codice fiscale _____

DICHIARA

che ha presentato regolare domanda di accertamento dell'invalidità civile ai sensi di legge e di essere a conoscenza e di aver compreso che la fornitura dei dispositivi protesici _____, prescritti dal dott. _____ il _____, viene autorizzata in attesa del riconoscimento formale dell'invalidità e che in caso di mancato riconoscimento di una percentuale d'invalidità sufficiente secondo la normativa di legge, sarà chiamato/a a rimborsare l'Azienda U.L.S.S. 2 Marca trevigiana del costo dei dispositivi protesici o, qualora questi siano riutilizzabili, a restituirli.

Luogo e data _____

Firma leggibile

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le finalità dettagliate nell'informativa pubblicata nella sezione privacy del sito web aziendale, e affisse nei locali della struttura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'ULSS 2 Marca Trevigiana di soddisfare la sua richiesta. Lei può vantare i diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR, presentando istanza al Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ULSS 2 Marca Trevigiana, con sede legale in via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso (TV).

Luogo e data _____

Firma leggibile

Direzione Amministrativa Territoriale
Ufficio Assistenza Protesica

MODELLO B

DICHIARAZIONE SULLA DIFFERENZA DEI COSTI A CARICO DELL'UTENTE DEI DISPOSITIVI PROTESICI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 5, D.P.C.M. 12.01.17

Il/La sottoscritto/a _____

ASSISTITO/A (allegare fotocopia documento d'identità)

oppure

DELEGATO/A DELL'ASSISTITO/A _____, nato/a
a _____ il _____ (allegare delega in originale e fotocopia dei documenti
d'identità dell'assistito/a e del delegato/a)

nato/a a _____ (_____) il _____

residente a _____ (_____) CAP _____

in via/piazza _____ n. _____

tel. _____ e-mail _____

Codice fiscale _____

DICHIARA

di assumersi

di non assumersi, rinunciando espressamente e contestualmente alla relativa fornitura

la spesa, pari ad € _____ (IVA 4% compresa), relativa alla differenza del costo a carico dell'utente del
seguito dispositivo protesico riconducibile:

prescritto dal dott. _____ il _____

Luogo e data _____

Firma leggibile

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le finalità dettagliate nell'informativa pubblicata nella sezione privacy del sito web aziendale, e affisse nei locali della struttura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'ULSS 2 Marca Trevigiana di soddisfare la sua richiesta. Lei può vantare i diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR, presentando istanza al Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ULSS 2 Marca Trevigiana, con sede legale in via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso (TV).

Luogo e data _____

Firma leggibile

